

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato dal Consiglio Comunale
Deliberazione n° 23 in data 28/04/2011

TITOLO PRIMO
Disposizioni Generali

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Concessioni e Autorizzazioni
- Art. 5 Vigilanza e Controllo
- Art. 6 Volontariato
- Art. 7 Sanzioni
- Art. 8 Pagamento in misura ridotta
- Art. 9 Ottemperanza

TITOLO SECONDO
Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro

Sezione I[^]

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Art. 10 Comportamenti vietati
- Art. 11 Altre attività vietate
- Art. 12 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 13 Rifiuti
- Art. 14 Sgombero neve

Sezione II[^]

Disposizioni particolari di salvaguardia del decoro urbano

- Art. 15 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 16 Tende su facciate di edifici
- Art. 17 Impianti di climatizzazione e antenne paraboliche
- Art. 18 Impianti di GPL per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile
- Art. 19 Collocazione Targhe-Insegne-altri mezzi pubblicitari
- Art. 20 Accensione di fuochi
- Art. 21 Luminarie natalizie sagre fiere

Sezione III[^]

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

- Art. 22 Verde pubblico e privato del territorio
- Art. 23 Parchi e giardini
- Art. 24 Fontane pubbliche ed uso dell'acqua potabile
- Art. 25 Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Art. 26 Disposizioni sul verde privato

TITOLO TERZO
Mestieri e attività di strada

- Art. 27 Disposizioni generali

- Art. 28 Attività vietate su strada
Art. 29 Manifestazioni sportive non competitive

T I T O L O Q U A R T O
Tutela della quiete pubblica e privata

- Art. 30 Disposizioni Generali
Art. 31 Lavoro Notturno
Art. 32 Spettacoli e trattenimenti
Art. 33 Circoli privati
Art. 34 Servizi di pubblico interesse
Art. 35 Abitazioni private e cantieri edili
Art. 36 Strumenti musicali
Art. 37 Dispositivi acustici antifurto
Art. 38 Emissioni prodotte da veicoli a motore
Art. 39 Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

T I T O L O Q U I N T O
Mantenimento protezione e tutela degli animali

- Art. 40 Tutela degli animali domestici
Art. 41 Protezione della fauna selvatica - Controllo delle Nutrie e dei Piccioni
Art. 42 Divieti specifici
Art. 43 Animali molesti
Art. 44 Mantenimento dei cani
Art. 45 Tutela incolumità pubblica dall'aggressione dei cani
Art. 46 Trasporto di animali su mezzi pubblici
Art. 47 Animali liberi

T I T O L O S E S T O
Norme particolari per gli esercizi pubblici e per l'amministrazione degli stabili

- Art. 48 Negozi e articoli per soli adulti
Art. 49 Servizi Igienici
Art. 50 Amministrazione degli stabili

T I T O L O S E T T I M O
Norme in materia di polizia rurale

- Art. 51 Pulizia dei fossi e regolazione acque meteoriche
Art. 52 Regolazione della vegetazione lungo le strade
Art. 53 Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche
Art. 54 Diserbo aree extra-agricole
Art. 55 Denuncia insorgenza malattie diffusibili delle piante

T I T O L O O T T A V O
Norme finali

- Art. 56 Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione si deve intendere il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) Occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) Quietè pubblica e privata;
- d) Protezione e tutela degli animali;
- e) Esercizi pubblici.
- f) Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro della città'
- g) Norme in materia di polizia rurale

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai Funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Urbanistico Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Ferme restando le disposizioni regolamentari di ciascun ente l'utilizzo dello stemma del comune e dell'unione dei comuni è subordinato ad autorizzazione dei rispettivi organi competenti. L'utilizzo non autorizzato è punito con la relativa sanzione amministrativa.

3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

5. Per sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale.

6. Per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate.

7. Per pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini nel normale svolgimento delle proprie occupazioni che nel riposo;

8. Per disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

9. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con le modalità proprie del procedimento amministrativo.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione secondo le modalità proprie del procedimento amministrativo.

Art. 5

Vigilanza e Controllo

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Ente, da personale di altri enti o associazioni preposte alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime come previsto dall'art 13 della legge N°689/81

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Art 6

Volontariato

1. Il Comune riconosce nel volontariato una componente essenziale della comunità locale e promuove la formazione di cittadini, preferibilmente iscritti ad associazioni formalmente riconosciute e aventi una sede nel territorio della Provincia, da impiegare, anche in concorso con il personale comunale, per le attività che sono di seguito evidenziate a titolo esemplificativo:

- Assistenza dei pedoni davanti alle scuole a tutela dei pericoli della strada;
- Vigilanza integrativa relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materie di abbandono di rifiuti, di imbrattamento, di animali e di rispetto dei parchi pubblici;
- Assistenza, in caso di manifestazioni o circostanze comportanti l'istituzione di temporanei divieti o modifiche alla circolazione, con il compito di fornire informazioni ai cittadini relativamente ai divieti istituiti, agli itinerari alternativi ed ai programmi delle manifestazioni;
- Protezione Civile.

2. Resta disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari l'eventuale attivazione di osservatori volontari per la sicurezza urbana e il disagio sociale.

Art. 7

Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali. Valgono al riguardo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507.

3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. I provvedimenti di sospensione o revoca sono adottati dalla stessa autorità che ha rilasciato gli atti autorizzatori o concessori.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

6. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegata TABELLA delle SANZIONI, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Art. 8

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n° 92 del 23/5/2008 Convertito in legge, 24 luglio 2008, n. 125, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" per le violazioni al Regolamento ed alle Ordinanze Comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni.

Art. 9

Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

2. L'inottemperanza, fatte salve l'applicazione dell'art 650 c.p. e delle norme previste nelle specifiche materie (es codice della strada, codice ambiente etc...), è sottoposta alla sanzione di cui all'Allegata Tabella .

TITOLO II

Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro

Sezione I

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 10

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro è vietato:
 - a. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. Lavare i veicoli e scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle aree pubbliche.
 - c. Prelevare dalla rete idrica per il periodo dal 01 luglio al 30 settembre di ogni anno, durante la fascia oraria compresa fra le ore 08,00 e le ore 21,00, l'acqua potabile per farne un uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e per il lavaggio degli automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua. Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi di calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana. Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche parziale, dell'acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto.
 - d. Imbrattare con graffiti o scritte i muri degli edifici pubblici e privati, i monumenti, i manufatti e i beni strumentali al servizio della città. Danneggiare e compiere atti vandalici su beni privati o pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, cabine, verde pubblico, panchine, targhe e segnaletica, manufatti, arredo urbano, veicoli, monumenti .
 - e. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - f. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

- g. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- h. Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- i. Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età ed in contrasto con le disposizioni stabilite dal Comune.
- j. Lanciare e collocare sui veicoli in sosta, senza autorizzazione, sul suolo pubblico volantini o simili;
- k. Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l. Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o. Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
- p. Ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q. Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r. Gettare oggetti accesi ed emettere fumi e vapori molesti nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s. Affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- t. Depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della

violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

u. Effettuare in tutto il territorio comunale, ivi comprese le strade, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate se presenti .

Articolo 11

Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) Ammassare su suolo pubblico, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;

b) Fatte salve le normali modalità di raccolta rifiuti domestici, è vietato Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, cornicioni e su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) Procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato e quant'altro possa procurare stillicidio;

e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

f) Distribuire cibo agli animali presenti nello spazio urbano.. Gli esercizi commerciali o altre attività produttive non devono abbandonare rifiuti o scarti alimentari che possono consentire la pastura ai piccioni ed agli altri uccelli. I proprietari, gli Amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito urbano, devono provvedere alla chiusura di tutti gli accessi utilizzabili per l'appoggio e la nidificazione (quali finestre, lucernari, abbaini, feritoie e qualunque tipo di apertura negli immobili anche disabitati o abbandonati) tramite dissuasori meccanici in acciaio inox o reti metalliche zincate. Un'apertura pari o inferiore a cm. 5x7 o a cm. 6,5 di diametro è sufficiente a impedire l'accesso ai piccioni ma consente alle specie più piccole di accedervi (rondoni, passerii, ecc.).

2. Il Comune, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. Per l'inottemperanza è prevista l'applicazione della relativa sanzione. Sono fatte salve le specifiche disposizioni regolamentari in materia.

Articolo 12

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatte salve le norme speciali e le specifiche disposizioni di legge in materia di rifiuti:

a) E' vietato sporcare con qualsiasi materiale liquido o solido gli spazi o le aree pubbliche a qualunque scopo destinate, gli spazi o le aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua o le sponde o ripe dei medesimi nonché i cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

b) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

c) Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

d) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

e) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali che si affacciano sulla pubblica via, o ai quali vi si accede, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o al quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

f) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

g) I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio di idonei cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

h) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui alla lettera g), i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano

collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

i) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

l) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento Urbanistico Edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

m) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

n) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 13

Rifiuti

1. Sono disciplinate dalla legge e dal vigente regolamento comunale dei rifiuti le attività concernenti il conferimento, la raccolta, la raccolta differenziata, lo spazzamento, la cernita, il recupero, il trasporto, trattamento, lo smaltimento finale, la gestione del servizio le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche.

2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta alla raccolta e smaltimento secondo le istruzioni del gestore del servizio. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal soggetto gestore o dall'Amministrazione.

3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. L'utente potrà ricercare sul territorio altro contenitore disponibile.

4. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

5. I rifiuti costituiti da ingombranti, secondo le definizioni normative o regolamentari vigenti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi.

6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici i rifiuti speciali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate o presso i centri di raccolta rifiuti comunali utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

8. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti o il deposito da parte dell'utente.

Articolo 14 **Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su aree marciapiedi pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Nelle more della rimozione dovranno provvedere a delimitarne la pericolosità.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo di pulizia stabilito all'articolo 12 comma 1 lett. e) del presente Regolamento, è esteso alla rimozione della neve.

8. I proprietari, amministratori e conduttori di immobili, devono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi privati pubblici o di uso pubblico prospicienti la proprietà.

9. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Sezione II

Disposizioni particolari di salvaguardia del decoro urbano

Articolo 15

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. Provvedono inoltre all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dello stabile e lungo i relativi muri per tutta la loro lunghezza.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Comune, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. I proprietari o i locatari o i concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4. Chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione è tenuto ad apporre ripari e segnalazioni, utilizzando le cautele atte ad evitare danno ai passanti.

5. I proprietari di edifici sono in particolare tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia, delle serrande, degli infissi, delle cancellate, delle recinzioni e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni degli immobili al fine di garantirne la sicurezza strutturale.

Articolo 16

Tende su facciate di edifici

1. Fatto salvo quanto disciplinato dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende, conformi alle normative vigenti previo progetto approvato dall'assemblea condominiale.

2. Il Comune con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

Articolo 17

Impianti di climatizzazione e antenne paraboliche

1. Per la installazione degli impianti di climatizzazione e delle antenne trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Urbanistico Edilizio cui si fa espresso riferimento.

2. Per tutto quanto non previsto nel succitato Regolamento valgono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- Qualora dette installazioni si effettuino in edifici condominiali o in spazi comuni dovrà essere subordinata al relativo Regolamento condominiale mentre in caso di carenza dell'Amministratore condominiale si demanda la normativa vigente in materia;

- Gli impianti dovranno essere mantenuti in modo tale da rispettare le specifiche normative di legge in materia di sicurezza e/o della rumorosità

3. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste;

b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo.

Articolo 18

Deposito di materiale infiammabile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili o di qualsiasi materiale infiammabile.

3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.

Art 19.

Collocazione Targhe e insegne e altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione di mezzi e impianti di pubblicità e propaganda, lungo le strade o in vista di esse, sono disciplinate dal Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché nel Regolamento Urbanistico Edilizio o altro specifico Regolamento degli impianti Pubblicitari.

2. Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli e altri mezzi pubblicitari, tende solari, pedane, fioriere e arredo urbano più in generale, che siano visibili lungo i percorsi, i vicinati, le vie e le piazze pubbliche sono in ogni caso soggette a specifica autorizzazione da parte degli enti proprietari delle strade ai sensi del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3. In ogni caso l'autorizzazione ha riguardo anche ai profili di decoro urbano e del paesaggio.

4. Il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta in bollo, corredata da un'autocertificazione che attesti: la stabilità del manufatto; la resistenza agli eventi atmosferici, allegando: n° 1 un bozzetto del messaggio pubblicitario affinché possa essere accertata la conformità ai requisiti indicati dall'art. 23 C.d.S., dimensioni del manufatto, foto del luogo di installazione, posizionamento su planimetrie di riferimento.

Art 20

Accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

2. È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.

3. È inoltre vietata la combustione di:

- pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc.;
- combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.

4. L'uso privato di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree pubbliche debitamente autorizzate, adottando in ogni caso tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.

5. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere, previa autorizzazione richiesta e rilasciata dall'Amministrazione comunale, all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole rurali, per **l'eliminazione di soli scarti legnosi o erbacei**, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi.

6. I fuochi consentiti ai sensi del precedente comma 5 devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
- b) di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
- c) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare e collaboratore;
- d) che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
- e) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Art 21

Luminarie natalizie-sagre-fiere

1. L'installazione di luminarie è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Comune mediante comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima. E' necessario il nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza e dell'Ente proprietario della strada. Per quanto concerne le luminarie natalizie il periodo consentito è dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti alberi, pali di sostegno, pali dell'illuminazione pubblica e colonne di portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati (o che non si creino situazioni di precarietà). È vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti che creino situazioni di precarietà.

3. Le luminarie poste trasversalmente alle strade devono essere collocate ad un'altezza di almeno m 5,10 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e almeno m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Coloro i quali effettuano la comunicazione di cui al primo comma sono responsabili in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle

luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, del funzionamento e della rimozione degli impianti. Sono, inoltre, tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei committenti e degli incaricati indicati nei commi precedenti.

Sezione III **Disposizioni particolari di salvaguardia del verde**

Art 22

Verde pubblico e privato del territorio

1. Il verde urbano si inserisce tra i "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.

2. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è disciplinata in particolare dall'apposito "Regolamento comunale del Verde".

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) per tutti gli aspetti connessi ad interventi edilizi. Le aree destinate a verde privato dovranno essere oggetto di specifica progettazione contestualmente agli interventi edilizi, con particolare riguardo alla sistemazione degli spazi aperti e delle zone alberate, con definizione dei materiali da impiegare nelle pavimentazioni e con specifica individuazione delle essenze arboree esistenti e da mettere a dimora.

Art 23

Parchi e giardini

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migratoria;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) danneggiare siti erbosi ed aiuole.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Art 24

Fontane pubbliche ed uso dell'acqua potabile

1. E' vietato insudiciare o danneggiare le fontane e le vasche pubbliche in qualsiasi modo.

2. E' vietato servirsi dell'acqua delle fontane per compiersi atti contrari alla decenza o all'igiene: sono comunque, in genere, vietati tutti gli usi privati che non siano dissetarsi, rinfrescarsi o riempire piccoli recipienti.

3. Nelle vasche pubbliche è vietato:

- a. effettuare abluzioni di persone o animali;
- b. immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
- c. pescare o disturbare i pesci in esse esistenti;
- d. raccogliere oggetti in esse depositati, fatto salvo il caso che ad effettuare tale operazione sia il personale incaricato della pulizia delle vasche pubbliche.

4. E' vietato far bere animali direttamente all'erogatore.

Articolo 25

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici le attività di spettacolo e di trattenimento sono consentite previo ottenimento delle relative autorizzazioni.

Articolo 26

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare, pedonale o ciclabile, di provvedere:

- alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni e dei ciclisti;
- alla pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata.

2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono verso la carreggiata stradale.

4. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sul marciapiede, sulla pista ciclo-pedonale e nella sede stradale o sulle aree pubbliche.

5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

6. Il diserbo chimico in ambito urbano è vietato, salvo che per particolari casi, preventivamente e specificamente autorizzati dalle competenti Autorità comunali

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 27

Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2. Il rilascio delle eventuali concessioni e delle autorizzazioni amministrative è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

3. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

4. Il Comune, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 28

Atti vietati su aree pubbliche

1. Fatte salve eventuali fattispecie penali, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

a) far esplodere giochi pirici: da tale disposizione sono da escludere gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per Festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; (cfr. succ. art.39)

b) accendere fuochi o falò: per eventi ed esigenze particolari, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune, che potrà concederla previa adozione delle necessarie cautele;

c) abbandonare braci o altre materie in stato di combustione;

d) chiedere elemosine causando, con reiterati richiami ed insistenza, fastidio ai passanti.

2. E' altresì vietato, durante la fermata dei veicoli ai crocevia o ai semafori:
- effettuare in cambio di danaro operazioni di pulizia dei vetri dei veicoli o altro;
 - offrire ai conducenti, sempre in cambio di danaro, oggetti di qualsiasi genere, fatte salve specifiche autorizzazioni .
 - richiedere aiuti in danaro.

Art 29

Manifestazioni sportive non competitive e altre attività

1. Chi intende organizzare su strade pubbliche o aperte al pubblico una manifestazione sportiva non competitiva (amatoriale), sia atletica che con veicoli od animali, deve richiedere autorizzazione al comune presentando istanza almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa.

2. Fatte salve specifiche particolari disposizioni, eventualmente ritenute necessarie al fine di migliorare la sicurezza degli spettatori e\o dei partecipanti (transennamenti, delimitazioni, ecc.), le quali verranno in tal caso imposte nell'autorizzazione a totale carico dell'organizzazione, i promotori di tali manifestazioni devono sempre:

- rendere edotti i partecipanti, con ogni mezzo opportuno, che durante lo svolgimento della manifestazione tutti devono rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
- garantire la sicurezza della manifestazione su tutto il percorso con proprio personale in numero adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e\o veicoli che lo rendano facilmente individuabile: in particolare, alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi tale personale dovrà attivarsi nei modi opportuni per segnalare il transito dei partecipanti agli altri utenti della strada, scongiurando eventuali pericoli;
- garantire, a totale onere dell'organizzazione, assistenza medica per eventuali emergenze.

3. L'Amministrazione non risponderà in ogni caso di eventuali danni a persone e\o cose derivanti dall'effettuazione della manifestazione che rimangono a totale carico dei promotori ovvero di chi ha cagionato i danni.

4. Eventuali transennamenti e delimitazioni attuati per la manifestazione dovranno essere rimossi prontamente al termine delle stesse.

5. Le attrazioni di cui agli artt 68 e 69 del TULPS devono essere installate in un'area pubblica, ovvero privata, dotata delle predisposizioni ed infrastrutture necessarie a tale utilizzo (Energia Elettrica , servizi igienici anche del tipo 'chimico', cassonetti per rifiuti, ecc.): tale area dovrà essere individuata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART 30

Disposizioni generali

1. Ferme restando le disposizioni di Legge e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che disciplinano in materia di acustica e di classificazione del territorio, chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I competenti servizi Tecnici (ARPA - Azienda ASL), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Comune, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali, dell'ARPA o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

5. Il Comune riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie; 22.00-10.00 - 13.00-15.00;

Articolo 31

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall' Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Comune, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 32

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Per piccole attrazioni (spettacoli di burattini, giostrine per bambini, gonfiabili, piccole piste di go-cart, trenini e similari) l'amministrazione può autorizzarne volta per volta l'installazione all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri opportuni luoghi individuati al momento e per periodi temporali di durata anche diversa da quella sopra indicata.

Articolo 33 **Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al precedente articolo.

Articolo 34 **Servizi di pubblico interesse**

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

Articolo 35 **Abitazioni private e cantieri edili**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni oltre i limiti consentiti dalle disposizioni di legge o regolamentari, non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati anche a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 e tra ore 13.00 e le ore 15.00 nei giorni feriali e nei giorni festivi prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20.

Articolo 36

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 10, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 37

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 38

Emissioni prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi, arrecando disturbo alla pubblica quiete.

2. E' fatto obbligo ai conducenti degli autoveicoli circolanti sul territorio comunale di spegnere il motore nel caso di soste nei pressi dei passaggi a livello, nonché in tutte le occasioni di fermata del veicolo non dipendente dalla dinamica della circolazione.

Articolo 39

Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutte le vie , piazze ed aree pubbliche ed in particolare:

a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;

b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 40

Tutela degli animali domestici

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di Legge (Legge 20 luglio 2004, n. 189) in ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.(Sanzione art 727 Codice Penale)

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.(art. 182 codice della strada)

Articolo 41

Protezione della fauna selvatica - Controllo nutrie e piccioni

1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
3. Il controllo della popolazione di nutrie (*myocastor coypus*) sulle aree dell'intero territorio comunale avviene tramite il Piano di controllo della Provincia di Bologna approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 317/2010.
4. Il controllo della popolazione di Piccione torraio (*Columba livia* varietà domestica) sulle aree dell'intero territorio comunale avviene tramite il Piano di controllo della Provincia di Bologna approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 85/2008.
5. Le popolazioni di volpi gazze e ghiandaie sulle aree del territorio comunale vengono monitorate mediante appositi piani elaborati dalla Provincia di Bologna .

Articolo 42

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 43

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Il Servizio Veterinario, fermo restando l'applicazione della sanzione prevista, diffida il proprietario o il detentore a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario a cura e spese del possessore.

Articolo 44

Mantenimento dei cani

1. Fatte salve le disposizioni di legge statale e regionale in materia di tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e di anagrafe canina tutti i possessori di cani devono provvedere alla “*microchippatura*” del loro animale.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, secondo le indicazioni del Regolamento di Igiene, anche muniti di museruola.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari. E' fatto obbligo di raccolta immediata degli escrementi in caso di deiezione.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati in modo da assicurare il benessere dell'animale e la sicurezza dei terzi.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico. E' fatto obbligo di raccolta immediata degli escrementi in caso di deiezione.
7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
9. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 45

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

1. Al fine della tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dai cani valgono i seguenti obblighi e divieti:

a) Obblighi

- di custodia e buon governo del cane
- di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico
- di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti
- di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente
- di stipulazione di polizza assicurativa, nei casi previsti dalla legge.

b) Divieti

- di addestramento di cani che ne esalti l'aggressività
- di qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività
- di sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376
- di interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali - 2) taglio delle orecchie - 3) taglio della coda. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione alle vigenti norme sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale (reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3.000,00 a 15.000,00 euro).
- di vendita e commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui al precedente punto

Art. 46

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 47

Animali liberi

1. Il Comune con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

**TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Art. 48

Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a

luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 49

Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di un numero adeguato di servizi igienici, realizzati conformemente alle norme stabilite dal R. U. E, da tenersi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 50

Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore condominiale.

TITOLO VII - NORME IN MATERIA DI POLIZIA RURALE

Art 51

Pulizia dei fossi e regolazione delle acque meteoriche

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di provvedere, entro il **30 aprile** ed entro il **15 ottobre** di ogni anno, alla pulizia dei fossi di scolo comprese le banchine stradali di proprietà pubblica, i canali di sgrondo, la pulizia degli imbocchi intubati e dei tratti tombati, la rimozione dei rifiuti ed il mantenimento delle quote di scorrimento dei reflui in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi e alle colture confinanti..

2. Ai proprietari di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. 'fondi a monte') è fatto obbligo di provvedere ad adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie sottostanti ('a valle') non siano invasi dall'acqua o da altri materiali.

3. L'espansione edilizia di un nuovo comparto in area agricola deve prevedere una tavola progettuale specifica con il rilevamento dei fossi e delle scoline in essere e la connessione razionale con la rete scolante. In particolare deve essere garantito il ripristino del sistema di scolo delle acque meteoriche in base alle caratteristiche della zona.

4. E' fatto tassativo divieto di utilizzare, per la manutenzione dei fossi stradali, diserbanti e/o disseccanti di qualsiasi classe e genere, onde evitare il rischio di erosione e di cedimento della sponda dei fossi, nonché la possibilità di contaminare i terreni e successivamente per ruscellamento o percolazione di inquinare sia le acque superficiali che quelle di falda, ed anche per la salvaguardia della Fauna Minore, come da Legge Regionale 15/2006. La sanzione sarà proporzionale alla lunghezza del tratto interessato ogni 50 (cinquanta) metri o frazione di questa misura.

Art. 52

Regolazione della vegetazione lungo le strade

1. I proprietari o conduttori di terreni devono impedire, effettuando le dovute potature e/o falciature, che la crescita della vegetazione nei terreni di loro proprietà limiti la visibilità e metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche.

Art. 53

Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche

1. I fondi confinanti con le strade comunali e vicinali devono essere arati e coltivati alla distanza minima di cm. 100 dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Il frontista deve attenersi ai dettami del Codice della strada che agli artt. 16 e 17 prevede le fasce di rispetto per le piantagioni.

2. La predetta fascia di terreno non dovrà essere arata, ma mantenuta " non coltivata" ed "inerbita".

3. Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade sopradette devono essere condotte ed eseguite in modo da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada:

Art. 54

Diserbo di aree extra-agricole

(da Delib. Giunta Regionale Emilia -Romagna 1469/98)

1. Chiunque, per sé o per conto terzi, distribuisce prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante su aree extra-agricole, deve darne preventiva comunicazione ai Servizi di Prevenzione delle Aziende-UU.SS.LL., alle sezioni territoriali A.R.P.A. competenti per territorio e ai Comuni interessati, almeno cinque giorni prima del trattamento.

2. La comunicazione va fatta utilizzando il modello disponibile presso tutti i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende-UU.SS.LL., le sezioni territoriali dell'A.R.P.A e i Comuni.

3. Sono considerate aree extra-agricole le aree non soggette a coltivazione quali le aree pertinenti a piazzali e tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti e aeroporti, aree di distribuzione carburante, viali, bordi stradali e autostradali,

parchi, giardini e campi sportivi, golene e sponde di: canali, fiumi, laghi bacini idrici, fossi e scoline non pertinenti ad aree agricole.

4. Per ogni prodotto distribuito deve essere rispettato il campo d'impiego e le modalità di applicazione approvati con il decreto di registrazione del Ministero della Sanità, riportato in etichetta.

Art.55

Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi a qualunque titolo di denunciare al Comune, alle Autorità sanitarie competenti e/o al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura ed alle piante. Gli stessi dovranno, inoltre, denunciare malattie o deperimenti anomali, che appaiono diffusibili o pericolosi nonché applicare i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti o suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 56

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana e rurale precedentemente approvato e successive modificazioni, nonché tutti gli altri Regolamenti atti dispositivi e ordinanze che ora trovano qui regolamentata la relativa materia.

2. Cessa in particolare l'efficacia dei seguenti Regolamenti:

- Regolamento comunale per la presenza dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico
- Regolamento comunale per il controllo della popolazione di nutrie
- Regolamento comunale per il controllo della popolazione di piccioni

nonché tutti i regolamenti e ordinanze sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.